

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, li 10/12/2020

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 76/2020

Scadenza Adempimento

Oggetto: Acconto IVA 2020

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

L'art. 6 della Legge 29/12/1990 n. 405 ha introdotto l'obbligo di pagamento di un acconto IVA relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre).

A. Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo **lunedì 28 Dicembre 2020** (il 27 dicembre cade di domenica).

Il versamento può essere differito a marzo 2021 da parte dei soggetti per i quali sussistono le condizioni previste dal recente c.d. "Decreto Ristori quater" – si veda nostre circolari n. 74 e 75.

B. L'acconto IVA 2020 può essere determinato, come di consueto, applicando alternativamente:

1. il metodo storico;
2. il metodo delle operazioni effettuate;
3. il metodo previsionale.

1) Metodo storico

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

L'acconto è pari all'88% dell'imposta dovuta in base alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019 per i contribuenti "mensili" o al quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali "speciali" (o "per natura") o alla dichiarazione annuale relativa al 2019 per i contribuenti trimestrali "per opzione".

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

I contribuenti trimestrali non devono tener conto della maggiorazione dell'1%.

Al fine di poter individuare / verificare i dati utilizzabili per la determinazione dell'acconto IVA 2020 va considerato che nel modello IVA 2020 il quadro VH doveva essere compilato solo in casi "eccezionali" in quanto il risultato della

liquidazione IVA periodica era desumibile dal quadro VP della comunicazione inviata (trimestralmente) all'Agenzia delle Entrate.

Contribuente	Base di riferimento	Modello IVA 2020 (*)
Mensile	Saldo a debito liquidazione dicembre 2019 (rigo VP14 + VP13)	VH15 + VH17
Mensile "posticipato"	Saldo a debito liquidazione dicembre 2019 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2019 (rigo VP14 + VP13)	VH15 + VH17
Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore di carburante)	Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2019 (rigo VP14 + VP13)	VH16 + VH17
Trimestrale (saldo annuale a debito)	Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2019 (saldo + acconto)	VL38 – VL36 + VP13 (VH17)
Trimestrale (saldo annuale a credito)	Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2019 corrispondente a quanto effettivamente dovuto per il 2018 (differenza acconto versato e credito IVA annuale)	VP13 (VH17) – VL33

(*) In caso di compilazione del quadro VH.

2) Metodo delle operazioni effettuate

Secondo tale metodo, l'importo da versare, **nella misura del 100% (non all'88%)** emerge da una particolare liquidazione del tributo effettuata anticipatamente, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:

- (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni annotate sul registro vendite per il periodo compreso tra:
 - il 1° dicembre e il 20 dicembre 2020 per i contribuenti "mensili" (quanto alle operazioni effettuate nel mese di novembre 2020 e fatturate e registrate entro il successivo 15 dicembre 2020, dato che esse rientrano nella liquidazione di novembre non vanno considerate ai fini del calcolo dell'acconto);
 - il 1° ottobre e il 20 dicembre 2020 per i contribuenti "trimestrali";
- (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate, anche se non ancora fatturate o registrate, per il periodo compreso tra:
 - il 1° dicembre e il 20 dicembre 2020 per i contribuenti "mensili";
 - il 1° ottobre e il 20 dicembre 2020 per i contribuenti "trimestrali";
- (con segno -) l'IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni

esclusivamente annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra:

- il 1° dicembre e il 20 dicembre 2020 per i contribuenti “mensili”;
- il 1° ottobre e il 20 dicembre 2020 per i contribuenti “trimestrali”;
- (con segno -) l’IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);
- (con segno -) l’eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre 2020 o terzo trimestre 2020).

Si segnala che, a norma dell’art. 6 del DPR 633/72, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Tuttavia se, anteriormente a tale momento viene emessa in tutto o in parte fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data di emissione della fattura che non può mai essere successiva all’incasso del corrispettivo.

Si consiglia di annotare la liquidazione così calcolata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, anche in presenza di un risultato a credito, al fine di un riscontro dei dati in caso di successiva verifica.

3) Metodo previsionale

Se il contribuente ritiene che l’IVA relativa al mese di dicembre 2020 (per i contribuenti “mensili”) o al quarto trimestre 2020 (per quelli trimestrali “speciali”) o per la dichiarazione dell’anno in corso (contribuenti trimestrali “per opzione”) sia inferiore a quella dovuta per i corrispondenti periodi del 2019 (si veda il precedente punto 1), l’acconto può essere determinato applicando l’88% a tale imposta presunta.

Si ricorda in proposito:

- a) che l’art. 23, primo comma, del decreto IVA, come modificato dall’art. 3, primo comma, del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito nella Legge 26/02/94 n. 133, prevede che le fatture “immediate”, pur potendo essere registrate entro 15 giorni dalla loro emissione e, quindi, per quelle emesse nella seconda quindicina del mese, anche nel mese successivo, concorrono alla liquidazione del mese di emissione (e non di registrazione);
- b) che l’art. 21, quarto comma, secondo capoverso e lo stesso art. 23, primo comma, come modificati dall’art. 3, primo comma, lett. a) e b) del D.L. 29/09/97 n. 328, convertito nella Legge 29/11/97 n. 410 prevede che le fatture “differite” possono essere emesse e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello

di consegna o spedizione, ma che di esse si deve tener conto nella liquidazione del mese di consegna.

Nel calcolo dell'IVA presunta si dovranno considerare tali disposizioni.

C. Non sono tenuti al versamento dell'acconto:

- coloro che hanno iniziato l'attività nel 2020;
- i contribuenti "mensili" che hanno cessato l'attività entro il 30/11/2020;
- i contribuenti "trimestrali" che hanno cessato l'attività entro il 30/09/2020;
- i contribuenti che hanno chiuso a credito la liquidazione di dicembre ("mensili") o dell'ultimo trimestre (trimestrali "speciali") o la dichiarazione (trimestrali "per opzione") del 2019;
- i contribuenti che, in applicazione del metodo illustrato al precedente punto B) n. 2 (metodo delle operazioni effettuate), chiudono la relativa liquidazione a credito;
- i contribuenti che prevedono di chiudere a credito la liquidazione di dicembre ("mensili") o dell'ultimo trimestre (trimestrali "speciali") o la dichiarazione (trimestrali "per opzione") del 2020;
- i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- i contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
- i contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/727;
- i contribuenti usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 01/01/2020 con applicazione del regime ordinario;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91.

D. L'acconto IVA deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a euro 103,29, non può essere rateizzato ma può essere compensato con l'eccedenza di imposte e contributi a credito derivante dal modello REDDITI 2020 (nei limiti di legge per anno solare).

Per il versamento, tutti i soggetti devono utilizzare il modello F24, indicando i seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti "mensili";
- 6035 per i contribuenti "trimestrali".

L'anno di riferimento è il 2020.

Gli importi vanno arrotondati al **centesimo di euro**.

I contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

E. Al mancato / insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la **sanzione del 30%**. La violazione può essere regolarizzata tramite il **ravvedimento operoso**, con il versamento della sanzione ridotta così individuata:

Dal 0,1% al 1,4% : Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%

1,5%: Tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza

1,67%: Entro 90 giorni dalla scadenza

3,75%: Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2020, quindi, entro il 30.4.2021).

In sede di regolarizzazione, oltre all'imposta dovuta e alla sanzione ridotta (codice tributo "8904"), vanno versati anche gli interessi nella misura dello 0,3% annuo (codice tributo "1991").

F. Se, in conseguenza della variazione del volume d'affari, sono mutate fra il 2019 e il 2020 le cadenze dei versamenti (da mensili a trimestrali o viceversa) e s'intende applicare il metodo illustrato al precedente punto B) n. 1 (metodo storico), i termini di riferimento per la determinazione dell'acconto sono i seguenti:

- in caso di passaggio da contribuente trimestrale a mensile, si dovrà fare riferimento ad un terzo dell'imposta dovuta in base alla liquidazione relativa al quarto trimestre 2018 (trimestrali "speciali") o alla dichiarazione IVA 2020 (trimestrali "per opzione");

- in caso di passaggio da contribuente mensile a trimestrale, si dovrà fare riferimento all'importo complessivo dei versamenti effettuati per i mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2019, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile emergente dalla liquidazione relativa al mese di dicembre di tale periodo (VP14 liquidazione ottobre/novembre/dicembre + VP13 liquidazione dicembre).

G. Per coloro che hanno effettuato **operazioni straordinarie nel corso del 2020**, l'art. 4 del D.L. 11/03/1997, n. 50, convertito dalla legge 09/05/1997, n. 122 stabilisce che nelle operazioni di fusione e scissione gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione. Nelle ipotesi di fusione quindi, la società risultante o la società incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto l'operazione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

H. Nel regime dell'IVA di gruppo, la società controllante versa l'acconto per tutte le società del gruppo, tenendo conto dei propri dati e di quelli relativi alle società controllate. Le società controllate sono tenute a trasmettere alla capogruppo tutti i dati necessari per calcolare l'acconto. La capogruppo raffronterà il dato presuntivo complessivo con il dato storico di gruppo.

Se il gruppo ha variato la composizione in corso d'anno:

- le società uscite dal gruppo determineranno l'acconto autonomamente e la capogruppo non terrà conto dei dati di tali società nella propria liquidazione;
- le società entrate nel gruppo forniranno alla capogruppo i dati previsionali e storici, per integrare anche il dato storico complessivo di gruppo.

I. In caso di liquidazione volontaria, l'acconto è dovuto. Tuttavia, stante la diminuzione della fatturazione attiva legata al divieto di compiere nuove operazioni, può essere opportuno effettuare il calcolo con il metodo previsionale.

J. In caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l'acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un acconto inferiore sulla base delle previsioni per il periodo di riferimento dell'anno in corso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.

K. L'importo versato a titolo di acconto dovrà poi essere scomputato dalla:

- liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 per i contribuenti "mensili";
- dichiarazione annuale IVA per i contribuenti trimestrali "per opzione" (tenuti al versamento dell'IVA relativa al quarto trimestre, insieme con l'eventuale conguaglio annuale, entro il 16 marzo 2021);
- liquidazione relativa al quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali" (tenuti al versamento dell'IVA relativa al quarto trimestre entro il 16 marzo 2021).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti